



SETTORE COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT
UFFICIO COMMERCIO – SUAP
TEL. 02 92 78 281 – 92 78 282 – 92 78 406 FAX 02 92 78 406

Prot. 41702/2020

ORDINANZA N. 178/2020

Oggetto: PROROGA STATO DI EMERGENZA DA COVID-19: PROVVEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI CITTADINI SU AREA PUBBLICA- PERIODO: 1 SETTEMBRE /15 OTTOBRE 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

-l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un' emergenza sanitaria pubblica internazionale;

-con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che l'art.1 "Misure di contenimento della diffusione del Covid-19" comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 prescrive che tutte le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Rilevato che, sulla base delle disposizioni della normativa nazionale e regionale, relativamente alla prevenzione dei contagi da virus "Covid-19", sono state adottate le ordinanze sindacali n. 94/2020, 119/2020, 124/2020, 131/2020, 133/2020, 148/2020 e 172/2020, volte al recepimento delle linee guida per gli operatori del settore "Commercio su area pubblica";

Considerato l'aggiornamento delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020) che aveva prorogato fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, con sostituzione degli allegati 9 e 15 del predetto D.P.C.M. con gli allegati 1 e 2;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, avente ad oggetto" Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che dispone, ai sensi dell'art. 24 c.3 del D.LGS. n. 1/2018, la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 15 ottobre 2020;



Visto il decreto legge n. 83 del 30.7.2020 che stabilisce” nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2 c.1 del decreto legge n. 19/2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176”;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14/7/2020, n. 590 del 31/7/2020, che recepiscono la proroga delle disposizioni dei sopracitati DPCM 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020, per il contenimento della pandemia da Covid-19 su tutto il territorio regionale;

Rilevato che in data 31/7/2020 era stata assunta l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio n. 172/2020 volta a garantire lo svolgimento dei due mercati cittadini su area pubblica in piena sicurezza e con l’osservanza di tutte le disposizioni normative regionali e statali vigenti, relativamente a tutto il mese di agosto 2020;

Ribadite le disposizioni dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.590 del 31.7.2020, nell’allegato 1, per lo svolgimento del commercio su area pubblica come segue:

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre), la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono :

-assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale (o della fiera o della sagra), la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

-verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.

-garantire l’informazione per il distanziamento dei clienti: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

-garantire maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro.

-individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.



Misure a carico del titolare di posteggio

- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
- Obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all'esercizio in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente paragrafo.

Considerato opportuno monitorare le aree mercatali, osservando che tutte le misure di sicurezza per la prevenzione del virus vengano osservate e rispettate dalle imprese operanti nel settore e dalla clientela;

Ritenuto indispensabile recepire tutte le disposizioni citate nella suddetta normativa statale e regionale;

Ritenuto altresì opportuno, per tutto il periodo 1 settembre/15 ottobre 2020, non autorizzare l'occupazione di suolo pubblico presso le aree mercato, ad associazioni, enti ed organizzazioni varie diversi dagli operatori ambulanti, per evitare assembramenti e consentire il distanziamento interpersonale disposto dalla normativa sopracitata;

Dato atto che i numeri dei posteggi fruibili nei due mercati cittadini sono quelli indicati nelle planimetrie allegata all'ordinanza sindacale n. 131/2020 e i posteggi liberi n. 108,131 e 157 del mercato di via Buonarroti e n. 6,7,20,21 del mercato di via Volta, temporaneamente non vengono messi a disposizione per la spunta, nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalle suddette normative;

Preso atto che al momento non vi è la necessità di transennare i due mercati cittadini come riportato nelle suddette planimetrie;

Preso altresì atto che, sia i titolari di posteggi che gli spuntisti potranno accedere all'area mercato e iniziare la vendita secondo quanto indicato nel regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2015;

Considerato altresì che non oltre le ore 14.30 l'area dei mercati dovrà essere sgombra per consentirne la relativa pulizia e sanificazione, con le modalità indicate nel regolamento comunale vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2015, vale a dire entro le 14.00 tutti i posteggi del settore non alimentare devono essere liberi ed entro le ore 14.30 tutti i posteggi del settore alimentare;

Dato altresì atto che tutte le disposizioni sancite nel presente provvedimento valgono per il periodo 1 settembre – 15 ottobre 2020;



Rilevati sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.LGS.267/2000;
- l'art. 21 bis e ter della L. 241/1990;
- lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2015;

ORDINA

- 1 di autorizzare, nelle aree comunali di via Buonarroti e di via Volta, lo svolgimento del mercato settimanale, secondo quanto indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 a tutte le imprese operanti nei mercati, siano essi titolari di posteggio che spuntisti, di osservare le disposizioni indicate nelle premesse e le linee guida citate nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 590/2020 del 31.7.2020 che si riportano nuovamente come segue:

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre), la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono :

-assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale (o della fiera o della sagra), la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

-verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.

-garantire l'informazione per il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

-garantire maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro.

-individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.



Misure a carico del titolare di posteggio

- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.

- Obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .

- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

- In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all'esercizio in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente paragrafo.

- 3 di non autorizzare, per il periodo 1 settembre-15 ottobre 2020, l'occupazione di suolo pubblico presso le aree mercato, ad associazioni, enti ed organizzazioni varie diversi dagli operatori ambulanti, per evitare assembramenti e consentire il distanziamento interpersonale disposto dalla normativa citata nelle premesse della presente ordinanza sindacale;

- 4 di dare atto che le prescrizioni citate nella presente ordinanza sindacale valgono per il periodo 01/09/2020-15/10/2020.

DISPONE

-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all'albo pretorio comunali;

-la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Milano;
- Regione Lombardia;
- Polizia locale del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio

DEMANDA

al personale della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

INFORMA

- che l'inosservanza del contenuto citato nel presente provvedimento sarà punita, salvo il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 33/2020;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il dirigente del Settore Commercio, Cultura Eventi e Sport, dott. Giovanni Cazzaniga;
- che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Cernusco sul Naviglio, 31.8.2020

IL SINDACO

Ermanno Zacchetti

VISTO:

IL DIRIGENTE SETTORE

COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT

Dott. Giovanni Cazzaniga

Pratica trattata da : dott.ssa Emilia Sipione

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005